

Codice A1817A

D.D. 5 agosto 2016, n. 2094

Legge regionale n. 45 del 9 agosto 1989 - Comune Bannio Anzino (Vb) - Localita': Pianezzo. Ielbi e Sopra Piana - richiedente Comune di Bannio Anzino. Richiesta di autorizzazione per lavori di apertura pista agro-silvo-pastorale al servizio degli alpeggi esistenti.

IL DIRIGENTE

VISTO il Regio Decreto Legge n. 3267 del 30 dicembre 1923;
VISTA la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989;
VISTA la Legge Regionale n. 44 del 26 aprile 2000;
VISTO l'art. 17 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
VISTO l'art. 17 della Legge Regionale n. 23 del 28 luglio 2008;
VISTA la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009;
VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 4/AMD del 3 aprile 2012;
VISTA la Legge Regionale n. 23 del 29 ottobre 2015;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1-2692 del 23 dicembre 2015;
VISTA la richiesta di autorizzazione per interventi di modifica e/o trasformazione del suolo in zone sottoposte a vincolo idrogeologico del 12.05.2016, pervenuta il 07.06.2016 (prot. n. 25063);
VISTA la lettera di avvio del procedimento del 13.06.2016, prot. n. 25951, predisposta dalla scrivente Amministrazione;
PRESO ATTO del parere di istruttoria forestale del 03 agosto 2016, redatto dal Funzionario Tecnico incaricato dal Settore Tecnico Regionale di Novara e Verbania per l'istruttoria della pratica in oggetto;
PRESO ATTO del parere di istruttoria geologico, redatto dal Funzionario Tecnico incaricato dal Settore Tecnico Regionale di Novara e Verbania per l'istruttoria della pratica in oggetto;

tutto ciò premesso

determina

di autorizzare, ai sensi della Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989, il Comune di Bannio Anzino (VB) ad effettuare modifiche e/o trasformazioni d'uso del suolo in merito al progetto di "Realizzazione di una pista agro-silvo-pastorale al servizio degli alpeggi esistenti" nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. qualora, in corso d'opera, si verificano movimenti terra o riporti più significativi di quelli indicati nel progetto e di conseguenza sia necessaria la realizzazione di opere di stabilizzazione e contenimento, anche di ingegneria naturalistica, oltre a quelle eventualmente previste in progetto o di dimensioni superiori alle stesse, occorrerà che siano effettuati gli approfondimenti geotecnici del caso da parte dei professionisti incaricati atti a verificarne la loro stabilità; tali approfondimenti dovranno fare parte integrante del progetto. In fase esecutiva, ogni eventuale variazione di situazione che potrebbe verificarsi rispetto a quanto ipotizzato nelle relazioni geologiche allegate, dovrà essere comunicata al geologo il quale dovrà prevedere gli accorgimenti del caso;
2. deve essere assicurata la regimazione delle acque meteoriche e superficiali, evitando che si determinino fenomeni di ristagno delle acque, di permeazione delle stesse nel terreno e di erosione nelle aree oggetto di intervento ed in quelle limitrofe. Le acque andranno convogliate verso le linee naturali di impluvio e di sgrondo evitando fenomeni di erosione nei terreni posti a valle e mantenendo sempre in efficienza le opere di sistemazione idraulico agraria, di cui è vietata l'eliminazione;

3. il taglio degli alberi dovrà essere strettamente limitato agli esemplari necessari per la realizzazione del tracciato e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovrà precedere i movimenti di terra;
4. al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimali in canali e corsi d'acqua in genere o ad ostruzione di vie di accesso pedonali;
5. poichè l'intervento ricade in un'area a priorità moderatamente alta di intervento per gli incendi boschivi, qualora il materiale di risulta dei tagli degli alberi non venga completamente allontanato dalla zona di intervento dovrà essere trattato secondo le prescrizioni contenute nel piano regionale antincendi boschivi vigente per ridurre il rischio di incendio;
6. per la sistemazione delle aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scavo e scavo, delle aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere previste opere al termine dei lavori di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo;
7. qualora si verifichi un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea sulle scarpate che verranno rinverdate, gli interventi di semina dovranno essere ripetuti nelle stagioni successive fino a che non si otterrà un completo attecchimento delle sementi;
8. per la realizzazione di tutte le opere, compresa la viabilità di servizio, scavi e riporti dovranno essere ridotti al minimo indispensabile, e in corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato il rotolamento di materiale roccioso o legnoso a valle;
9. in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche provvisori o di cantiere, in accordo con i disposti del D.M. 14 gennaio 2008. Tali verifiche e, se del caso, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
10. durante i lavori non dovrà essere scaricato materiale a valle, con particolare riguardo ai tratti in riporto sovrastanti a viabilità ed edifici; in nessun caso dovranno essere depositate volumetrie nei pressi degli impluvi;
11. gli eventuali scavi e riporti e tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle;
12. i terreni movimentati dovranno essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, il deposito non dovrà interessare aree potenzialmente instabili (aree a rischio di esondazione, e/o soggette a movimenti gravitativi di versante, ecc); il materiale in eccedenza dovrà essere conferito presso discariche autorizzate;
13. nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante.
14. occorrerà attenersi scrupolosamente alle risultanze e indicazioni contenute nella documentazione di progetto e nella Relazione geologica a firma della Geol. Noemi BRAMBILLA.
15. Ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 2 della Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 la strada agro-silvo-pastorale di cui alla presente è interdetta al passaggio dei veicoli a motore, ad eccezione di quelli impiegati nei lavori agricoli e forestali, dei mezzi di vigilanza ed antincendio, dei mezzi dei proprietari o possessori o conduttori dei fondi serviti, nonché dei mezzi di chi debba accedere ai luoghi per motivati scopi professionali o accedere a strutture agrituristiche;
16. Il divieto di passaggio di cui al punto precedente, ai sensi del comma 7 dell'art. 2 della suddetta Legge Regionale, dovrà essere reso pubblico mediante affissione, a cura del titolare dell'autorizzazione, di un apposito cartello recante gli estremi della presente legge.
17. L'area interessata dalle modifiche e/o trasformazioni d'uso del suolo dovrà essere dotata di una rete costituita da non meno di tre capisaldi fissati in modo inamovibile. I capisaldi dovranno essere posizionati e realizzati in modo tale da:
 - a) garantire la conservazione del segnale e la stabilità del manufatto su cui esso è fissato per almeno la durata dell'autorizzazione;

- b) consentire una chiara intervisibilità delle posizioni fra un caposaldo, quello precedente e quello successivo;
- c) mantenere tra due capisaldi consecutivi una distanza in linea d'area non superiore a 500 m;
- d) garantirne sempre e comunque l'accessibilità, escludendo perciò il loro posizionamento in luoghi chiusi o recintati o che in qualsiasi altro modo non siano raggiungibili in qualsiasi momento e senza preavviso o richiesta di permesso a terzi non interessati.

Dovranno essere comunicate al Settore scrivente e al Comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato le date di inizio e fine lavori; alla comunicazione di termine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 8 della Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989, gli interventi in oggetto sono esenti da cauzione in quanto opere finalizzate all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

Ai sensi del comma 4 dell'art. 9 della Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 il titolare dell'autorizzazione è esonerato dal versamento del corrispettivo del rimboschimento in quanto le modifiche e/o trasformazioni sono finalizzate all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

I lavori dovranno essere realizzati entro 60 mesi dalla data della presente determinazione.

Le varianti in corso d'opera dovranno essere oggetto di nuova istanza.

La presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle trasformazioni/modificazioni del suolo di cui trattasi con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo D. Lgs. 104/2010.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente del Settore
Ing. Giovanni Ercole